

ATTO N. DCR 251

DEL 09/08/2023

DECRETO

OGGETTO: Contrasto al riciclaggio. Procedura interna per l'identificazione di operazioni sospette. Adozione modifiche a seguito di revisione alla luce dei processi afferenti al Pnrr.

IL SINDACO METROPOLITANO

Dato atto che a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3 - 4 ottobre e 17 - 18 ottobre 2021, il 27 ottobre 2021 è stato proclamato Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Visto l'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, che prevede che il Sindaco Metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti esercitando le altre funzioni stabilite dallo Statuto;

Visto il proprio Decreto n. 1/2022 del 13.01.2022 con il quale sono state riservate alla competenza del Sindaco Metropolitano le deleghe relative alle funzioni afferenti ad Affari Istituzionali ed Organizzazione, Affari Legali e Advocatura, Comunicazione e Promozione, Coordinamento del Pnrr, Relazioni e Progetti Europei ed Internazionali e Risorse Umane;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 109 del 22 giugno 2007, recante *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE*;
- il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante *Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011, n. 51134, recante *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*;
- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia [UIF] del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, n. 90313, recante *Determinazione degli indicatori*

di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;

- il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, recante *Attuazione della direttiva [UE] 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento [UE] n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento [CE] n. 1781/2006*, il quale, introducendo rilevanti modifiche al previgente quadro normativo, ha ridefinito il perimetro ed il ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione, sostituendo integralmente l'art 10 del predetto D. Lgs. n. 231/2007, con una disposizione rubricata *Pubbliche Amministrazioni* specificando che le disposizioni in tema di antiriciclaggio si applicano agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti:
- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici privati;

Richiamati altresì:

- il provvedimento 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. 269 del 19.11.2018, avente ad oggetto *Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni*;
- la Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR n. 30 del 11.08.2022 recante *Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori*, all'interno della quale sono contemplate le attività di verifica della titolarità effettiva del destinatario dei fondi PNRR;

Dato atto che, per come ribadito dalla UIF nel documento pubblicato in data 11 aprile 2022 in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid 19 e al PNRR, ciascuna Pubblica Amministrazione, nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i., è tenuta ad individuare il soggetto *Gestore* il quale, incaricato di vagliare le informazioni e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF, dovrà iscriversi al portale Infostat-UIF utilizzando tale canale per le successive eventuali interlocuzioni con l'Unità di Informazione Finanziaria;

Visto il proprio Decreto n. 96 del 7 aprile 2023 con il quale, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione Metropolitana, è stato designato e nominato quale *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio* dell'Ente il Dott. Mario De Leo, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali [A02];

Tenuto conto del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, il cui articolo 6 prevede che le modalità con le quali gli addetti agli uffici della Pubblica Amministrazione debbano trasmettere al *Gestore* le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette siano cristallizzate in una cornice procedurale interna all'Ente;

Richiamati i Decreti Sindacali:

- n. 9882/2019 con il quale è stata approvata, a titolo sperimentale, la procedura interna per l'individuazione di operazioni sospette;

- n. 175/2020 con il quale sono state adottate modifiche alla procedura in argomento a seguito di prima verifica di efficacia;

Dato atto che l'Obiettivo 2023 di integrare l'apparato Antiriciclaggio con l'apparato Anticorruzione, essenziale per prevenire non soltanto i rischi di infiltrazione criminale nell'impiego straordinario dei fondi provenienti dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* [Pnrr] ma anche quelli insiti nell'ordinarietà dell'azione amministrativa della Città Metropolitana di Torino, deve tradursi in una rivisitazione e revisione della *procedura interna di rilevazione e valutazione delle operazioni sospette* che tenga conto del "doppio binario" dei processi Pnrr da una parte e di quelli ordinari dall'altra trattandosi, peraltro, di un *modus operandi* fortemente caldeggiato dall'Anac nel PNA 2022 [approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023] laddove si rimarca la necessità di mantenere alta la soglia di attenzione anche per i processi [non compresi tra quelli rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di Pnrr e dei Fondi Strutturali] comunque connotati da sensibile esposizione al rischio di *maladministration*;

Visto lo *status quo* dell'impianto interno in materia di antiriciclaggio che vede un assetto procedurale fondato su un intervento del *Gestore* il quale, fatte salve le attività di impulso e di proposta formativa ex articoli 6 e 10 della procedura, si attiva sostanzialmente su *iniziativa di parte*, cioè a dire su *input* di coloro i quali [Operatori e Responsabili interni della segnalazione come definiti all'articolo 5 della procedura] sono chiamati a presidiare in prima persona i processi descritti all'articolo 3 e finalizzati:

- all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- all'adozione di provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Valutato positivamente il mantenimento del predetto assetto;

Ritenuta l'opportunità di rinviare, per il binario delle procedure di selezione del contraente straordinarie afferenti al Pnrr, al *Manuale Operativo per l'Attuazione degli Interventi Pnrr a titolarità della Città Metropolitana di Torino* [approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 133/2023] laddove si cristallizza che in fase di verifica dell'affidamento Pnrr verranno eseguiti i controlli specifici delle dichiarazioni rese dall'appaltatore, nonché individuato il titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente, con evidenze e risultanze attestata per il tramite delle specifiche check list elaborate dalle Autorità Centrali responsabili di Misura;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per il binario delle ordinarie procedure di selezione del contraente, una check list denominata **Allegato 1** alla procedura interna;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per i processi orientati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, una check list denominata **Allegato 2** alla procedura interna;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, alla luce dell'assetto sopra descritto, che nel caso in cui, a conclusione dell'istruttoria, non debbano essere trasmesse evidenze al *Gestore*:

- la check list [sub 1 o sub 2], debitamente compilata, venga depositata e conservata agli atti della Direzione competente sullo specifico processo;
- nel corpo del provvedimento finale [adattandone la forma alle premesse e al dispositivo] venga riportato il

seguito passaggio.....di dare atto e di dichiarare che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio [D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.], tali da proporre l'inoltro di evidenze al Gestore delle comunicazioni dell'Ente;

Dato atto che:

- la narrata revisione procedurale, relativa alle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5, 6 lettera C), 8, 9, 10, 11, 12 della procedura interna, è stata posta in consultazione degli stakeholder interni dal 5 giugno al 10 luglio 2023 così da consentire agli stessi la formulazione di osservazioni e/o proposte di integrazioni e/o rettifica;
- in data 7 luglio 2023 è pervenuta una osservazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico [SA0] il quale, puntualmente, si è chiesto *se quando si assegnano contributi o comunque vantaggi economici in genere sia necessaria la compilazione da parte del beneficiario della dichiarazione sul titolare effettivo anche in assenza di fondi di origine comunitaria*;
- con nota del Gestore del 17 luglio 2023 è stata comunicata la condivisibilità dell'osservazione posta circa l'estensione della dichiarazione relativa all'identificazione del titolare effettivo anche ai generali processi di concessione/assegnazione di contributi e/o vantaggi economici evidenziando, per quel che attiene ai profili prettamente procedurali, di procedere alla verifica nella fase di richiesta di contributo da parte del Soggetto istante;
- in data 19 luglio 2023 è stata trasmessa alla tecnostruttura dell'Ente la proposta di revisione della procedura interna al fine di acquisire, entro il termine del 31 luglio 2023, eventuali osservazioni da parte delle Direzioni interessate circa il recepimento dell'osservazione avanzata dal Dipartimento Sviluppo Economico [SA0];
- alla scadenza del termine del 31 luglio 2023 non è pervenuta alcuna osservazione;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione alla revisione della procedura interna in materia di contrasto ai potenziali fenomeni di riciclaggio alla luce dei processi afferenti al Pnrr;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario De Leo, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali [A02] e Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio dell'Ente ex Decreto Sindacale di nomina n. 96 del 7 aprile 2023, il quale ha dichiarato, con nota depositata agli atti, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e dell'articolo 7 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unionie fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 15 dello Statuto Metropolitano in tema di funzioni del Sindaco della Città Metropolitana e l'art. 48

del medesimo in materia di giusto procedimento;

Visti:

- l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e devono intendersi qui integralmente richiamate;
2. Di adottare la revisione della procedura interna di rilevazione e valutazione delle operazioni sospette, di cui all'allegato sub A), a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che l'applicazione della procedura interna adottata con il presente provvedimento costituisce misura di prevenzione della corruzione, come tale inserita e prevista nella Sezione 2 del Piao 2023 - 2025 [*Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*] – sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza* - approvato con proprio Decreto n. 94 del 6 aprile 2023;
4. Di demandare alla Direzione Affari Istituzionali [A02] la trasmissione del presente Decreto al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on line e nella piattaforma *Amministrazione Trasparente* del sito Web dell'Ente, secondo le vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/ 2013 e s.m.i. [Sezione *Disposizioni Generali*/sottosezione *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* – Sezione *Altri Contenuti*/sottosezione *Prevenzione della Corruzione*];
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 09/08/2023

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mario De Leo

IL SINDACO METROPOLITANO

Stefano Lo Russo

**PROCEDURA INTERNA DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE AI FINI DEL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2007 e
s.m.i..**

1 - Premessa ed inquadramento

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque individuare e contrastare, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli Enti Pubblici. Nella presente procedura vengono in considerazione i seguenti temi:

- **Riciclaggio:** l'art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. definisce *riciclaggio* le seguenti attività illecite, se commesse intenzionalmente:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

- **Finanziamento del terrorismo:** il D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109, art. 1 comma 1 lettera d), definisce *finanziamento del terrorismo* qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla

fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;

- **Operazione sospetta**: in base alle indicazioni contenute nell'art. 35 del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., una **operazione** è **sospetta** quando i soggetti obbligati alle verifiche fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi utilizzati nell'ambito dell'operazione, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del D. Lgs. n. 231/07;

- Il **Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza**, istituito con il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nella cui cornice, al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU [NGEU] ciascuno Stato Membro è stato chiamato a predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza [PNRR – *Recovery and Resilience Plan*] per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti relativi al periodo 2021 – 2026 dando conto delle **misure volte a prevenire, individuare e correggere corruzione e frodi** [laddove per **frode** è possibile ipotizzare, a titolo meramente esemplificativo, l'appropriazione indebita o l'illecita ritenzione di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui sono stati concessi].

2 – Finalità

La presente procedura interna mira a:

- contrastare il fenomeno del riciclaggio, supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione, nonché al fine di garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della comunicazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- favorire l'individuazione, da parte degli Uffici della Città Metropolitana di Torino, di eventuali operazioni che, per la presenza di caratteristiche e/o elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di essere poste in essere al fine di realizzare possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3 - Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., la Città Metropolitana di Torino, quale Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia [UIF] dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La presente procedura si innesta nei seguenti procedimenti, individuati dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) **procedure ordinarie** di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, che esulano dunque dall'ambito dei progetti a valere su fondi Pnrr;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. L'identificazione di ulteriori procedimenti o procedure avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i..

Per i **processi straordinari** di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi che rientrano, invece, nell'ambito dei progetti a valere su **fondi Pnrr**, trovano applicazione le procedure previste nel *Manuale Operativo per l'Attuazione degli Interventi Pnrr a titolarità della Città Metropolitana di Torino* [approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 133/2023] e dalla vigente normativa, per le quali in fase di verifica dell'affidamento verranno eseguiti i controlli specifici delle dichiarazioni rese dall'appaltatore, nonché individuato il titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente, attestati sulle specifiche check list elaborate dalle Autorità Centrali responsabili di Misura.

4 – Principali riferimenti normativi

- D. Lgs n. 109/2007 *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;*
- D. Lgs n. 231/2007 e s.m.i. *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, come modificato con D.Lgs. n. 90/2017;*
- Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;*
- L. n. 190/2012 e s.m.i. *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;*
- Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;*
- Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni adottate dalla UIF in data 23 aprile 2018.

5 - Definizioni e abbreviazioni

Ai fini dell'attuazione delle norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo sono da intendersi:

- *Gestore delle comunicazioni* il soggetto delegato a verificare e trasmettere le comunicazioni alla UIF [Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia];
- *Responsabile interno della segnalazione* il soggetto, normalmente il Dirigente, che sottopone al Gestore i dati e le informazioni raccolte nell'ambito del procedimento svolto, dai quali sia emerso il sospetto che si sia in presenza di operazioni di riciclaggio;
- *Operatori* tutti gli uffici dell'Ente che presidiano i processi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3;
- *Soggetti cui è riferita l'operazione* le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti gli uffici dell'Ente svolgono un'attività istituzionale finalizzata all'affidamento di lavori, beni e servizi o al rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica degli stessi, con o senza effetto economico diretto ed immediato per essi, o al rilascio di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

6 - Livelli di responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati i seguenti livelli di responsabilità interni all'Ente:

- A) il *Gestore delle comunicazioni*;
- B) il *Responsabile interno della segnalazione*;
- C) il *Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio*.

A) Il *Gestore* è il soggetto interlocutore con l'UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica ed ha il compito di:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili interni delle segnalazioni secondo le modalità di cui alla presente procedura;

- valutare la rilevanza e completezza delle comunicazioni di operazioni sospette pervenute e, previo confronto con il Responsabile della segnalazione e con il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, trasmetterla o meno alla UIF.

Il *Gestore* delle comunicazioni svolge attività di impulso e coordinamento nei confronti degli Operatori, per mezzo di iniziative formative, circolari, supporto specialistico, affinché sia garantita la vigilanza e siano adottate procedure e comportamenti che:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- forniscano elementi di valutazione idonei a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle comunicazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e alla repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari.

Il *Gestore* deve, altresì, verificare che venga assicurata un'adeguata formazione del personale dipendente, nonché l'autoformazione del personale preposto al Presidio Antiriciclaggio su casi di studio appositamente identificati con la collaborazione dei soggetti di cui alle lettere B) e C) del presente articolo, perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, secondo quanto disposto dall'art. 11 della presente procedura.

Il *Gestore* inoltre tiene un Registro delle segnalazioni pervenute e può prendere l'iniziativa di richiedere, anche e non solo a seguito di segnalazioni che non abbiano dato origine a comunicazione alla UIF, eventuali ulteriori verifiche esclusivamente agli Operatori che si occupino, per materia, dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 della presente procedura, al fine di:

1. valutare l'efficacia complessiva del sistema posto a presidio e contrasto del fenomeno del riciclaggio;

2. integrare nel tempo il quadro degli indicatori di anomalia riferiti a ciascun soggetto che sia stato interessato da segnalazioni, potendo questa attività successiva portare a ritenere necessaria la comunicazione alla UIF, anche dopo la conclusione del procedimento che ha fatto emergere indicatori di sospetto.

B) Il *Responsabile interno della segnalazione* coincide con il Responsabile del procedimento nell'ambito del quale emergono indicatori di sospetto [di seguito Responsabile] ed è normalmente il Dirigente di volta in volta interessato all'applicazione della presente procedura, il quale è tenuto:

- all'applicazione della presente procedura nelle attività di competenza;
- alla segnalazione al Gestore, puntuale e motivata, delle operazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- a curare la completezza e la correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza, con particolare riferimento agli indicatori di anomalia o ad altri elementi comunque ritenuti rilevanti, al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni di sua spettanza.

C) il *Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio* è tenuto a collaborare con il Gestore, il quale lo interpella, nel corso dell'istruttoria finalizzata alla predisposizione della comunicazione alla UIF, per integrare i dati e le informazioni acquisite con ulteriori elementi desumibili dalle specifiche banche dati utilizzate, anche accedendo, se del caso, alle informazioni detenute dal Tesoriere dell'Ente, entro i limiti del contratto di servizio. Il *Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio*, comunque, nel caso rilevi indicatori di sospetto nelle attività connesse alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, riferibili a determinati soggetti, deve informare il Dirigente della relativa funzione interna ed il Gestore.

7 - Indicatori di Anomalia

Per *indicatori di anomalia* si intendono i parametri previsti dalla UIF e finalizzati alla riduzione dei margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive in ordine alle operazioni sospette di riciclaggio; essi costituiscono i principali strumenti di percezione della presenza di tali operazioni, per consentire il corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette da parte degli Operatori. Ogni definizione di indicatori di anomalia non può ritenersi completa ed esaustiva; di conseguenza, il fatto che un'operazione non sia riconducibile tra le fattispecie a rischio di cui all'allegato alle *Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni* adottate dalla UIF in data 23 aprile 2018, non rappresenta motivazione sufficiente a ritenere di escludere da sospetti di riciclaggio un'operazione economico - finanziaria. Pertanto, è fatto obbligo agli Operatori di valutare, con la massima attenzione, ogni tipo di ulteriore comportamento, unitamente alle caratteristiche dell'operazione che, seppur non descritti nei parametri di indicazione UIF, comunque siano sintomatici di potenziale sospetto. Gli Operatori compiono, quindi, una valutazione complessiva avvalendosi degli indicatori contenuti nell'allegato alle Istruzioni UIF, indicatori che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, ed avvalendosi anche di tutte le altre informazioni disponibili che possono rilevare.

8 - Procedura di rilevazione e di segnalazione interna

La procedura di rilevazione e di segnalazione interna è così articolata:

- 1) Tutti gli **Operatori**, la cui attività comporta lo svolgimento di procedimenti compresi nell'art. 10, comma 1, lettere a), b), c) del D. Lgs. 231/2007, ossia:
 - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) **procedure ordinarie** di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, che esulano dunque dall'ambito dei progetti a valere su fondi Pnrr;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

accompagnano lo svolgimento delle attività di competenza con la compilazione progressiva delle check-list allegate sub 1 [**per gli appalti ordinari non afferenti al Pnrr**] e sub 2 [per i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati] alla presente procedura. Le check-list non costituiscono un adempimento preliminare o successivo allo svolgimento delle attività di competenza, bensì accompagnano lo svolgimento delle stesse, costituendo uno strumento utile per agevolare e sollecitare l'emergere di rilievi, in quanto gli indicatori di anomalia dei quali le check-list consentono la rilevazione possono presentarsi nel corso dell'intero procedimento, fino alla conclusione dello stesso, quando la scheda, se ha consentito la rilevazione della presenza di indicatori, verrà unita al fascicolo istruttorio per la sottoposizione al Responsabile interno della segnalazione. Ogni anomalia rilevata attraverso la compilazione della check-list deve essere comunicata dall'Operatore al Responsabile interno della segnalazione ai fini della valutazione di competenza e della successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

2) il Responsabile interno della segnalazione, se dalla check-list emergono uno o più indicatori di anomalia, effettua una prima valutazione di pertinenza degli stessi, anche in relazione all'elenco completo degli indicatori di anomalia di cui all'allegato 3 alla presente procedura, ai fini della segnalazione al Gestore dei dati e delle informazioni emerse, tenendo conto, nella valutazione, anche di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali [es. internet, articoli di giornale]. In esito a detta valutazione, il Responsabile effettua tempestivamente la segnalazione al Gestore.

La segnalazione al Gestore viene effettuata inoltrando una e-mail all'indirizzo **gestoreantiriciclaggio@cittametropolitana.torino.it**; in essa:

1) deve essere identificato il soggetto rispetto al quale è emerso l'indicatore di anomalia (nome, cognome, ragione sociale nel caso di persone giuridiche);

2) devono essere sinteticamente esposti gli indicatori di anomalia emersi. A tal fine, alla segnalazione può essere allegata la check-list dalla quale sono emersi questi ultimi ed ogni eventuale informazione utile a consentire la valutazione di competenza del Gestore.

3) il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Responsabile:

- effettua le valutazioni di propria competenza con riferimento al soggetto rispetto al quale sono emersi indicatori di sospetto, potendo utilizzare a tal fine, a seconda della tipologia degli indicatori di sospetto emersi, anche dati informatizzate esterne all'Ente, presso le quali avrà provveduto ad ottenere idoneo accreditamento, quali: Base dati PEP [persone politicamente esposte] e antiterrorismo; Sanctions Lists; Camera di Commercio; Anagrafe Tributaria Nazionale; Punto Fisco; Anagrafe Catasto Nazionale/SISTER; Motorizzazione Civile; ACI – PRA; INPS, ecc.;

- sente il Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio, in relazione alla presenza di eventuali ulteriori dati e informazioni di cui questi disponga nell'ambito dei procedimenti di gestione dei flussi finanziari d'entrata e di spesa, relativi al soggetto con riferimento al quale siano emersi gli indicatori di sospetto, anche accedendo, se del caso, alle informazioni detenute dal Tesoriere dell'Ente, entro i limiti del contratto di servizio;

- effettua la comunicazione di operazione sospetta alla UIF, tramite il portale INFOSTAT - UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di segnalazione online, secondo le *istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni*, adottate dal Direttore della UIF [Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia] in data 27 marzo 2018. Nel caso in cui, espletate le proprie verifiche, ritenga che gli elementi emersi dalla segnalazione non siano rilevanti ai fini delle disposizioni antiriciclaggio, il Gestore comunica al segnalante la non effettuazione della comunicazione alla UIF, dandone adeguata motivazione. Nell'effettuazione delle comunicazioni dal Responsabile interno della segnalazione al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui, a conclusione dell'istruttoria, non debbano essere trasmesse evidenze al Gestore la check list [sub 1 o sub 2], debitamente compilata, sarà depositata agli atti della

Direzione competente sullo specifico processo e nel provvedimento finale dovrà essere riportato [adattandone la forma alle premesse e al dispositivo] il seguente passaggio.....*di dare atto e di dichiarare che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio [D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.], tali da proporre l'inoltro di evidenze al Gestore delle comunicazioni dell'Ente.*

La segnalazione di operazione sospetta al Gestore è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e viene effettuata, qualora dovessero ricorrerne i presupposti, indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

9 - La comunicazione di operazione sospetta alla UIF

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, anche con il supporto della Direzione Finanza e Patrimonio:

- in caso di decisione negativa, specifica in una relazione scritta le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la comunicazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio alla UIF della comunicazione di operazione sospetta, a mezzo della piattaforma Infostat, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti. Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico.

10 – Formazione

Il Gestore, al fine di diffondere la conoscenza tra i dipendenti ed i collaboratori della normativa vigente in materia, propone le iniziative formative ritenute opportune e necessarie e identifica, con la collaborazione dei soggetti di cui alle lettere B) e C) dell'articolo 6, i potenziali casi di studio quale autoformazione del personale preposto al Presidio Antiriciclaggio. La Città Metropolitana di Torino adotta misure di adeguata formazione del personale in materia, avendo cura di integrarne i contenuti con i percorsi di formazione in tema di anticorruzione, etica e trasparenza dell'azione amministrativa.

11 – Sanzioni

La mancata osservanza della presente procedura, la cui applicazione costituisce per i processi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 misura di prevenzione del rischio corruttivo, viene valutata ed assume potenziale rilievo, per i Dirigenti responsabili [Responsabili interni della segnalazione ex articolo 5], ai fini dell'articolo 21 comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, per i dipendenti [Operatori ex articolo 5], ai fini di potenziale accertamento di responsabilità disciplinari.

12 - Disposizioni finali

La presente procedura esplica i propri effetti a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e, in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., viene pubblicata nella piattaforma Amministrazione Trasparente dell'Ente – Sezioni *Disposizioni Generali* [sottosezione *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*] e *Altri Contenuti* [sottosezione *Prevenzione della Corruzione*].

Il Gestore delle comunicazioni alla UIF
Dott. Mario De Leo

CHECK-LIST PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.

PROCEDURA INTERNA DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DEL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2007 e s.m.i.

AREA DI RISCHIO: PROCEDURE ORDINARIE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

OGGETTO: <OGGETTO_CONTRATTO>

N. PROG: <NRO_PROGETTO>/<ANNO_PROGETTO>

C.U.P. <CUP>

C.I.G. <CIG>

Importo contrattuale netto: € <IMPORTO_NETTO>

Operatore economico: <NOME> con sede legale in <COMUNE>, <INDIRIZZO>, <C.F./P. I.V.A.>

CONTRATTO N. <.....> STIPULATO IN DATA <.....>

1. ANOMALIE RELATIVE AL SOGGETTO CUI E' RIFERITA L'OPERAZIONE:

Indicatore di anomalia		Dati rilevabili dall'istruttoria	
A) Il soggetto ha residenza, cittadinanza, sede in:	A.1 Paesi terzi ad alto rischio*	SI	NO
C) Documentazione presentata:	C.2 Garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio*	SI	NO
	C.3 La produzione documentale appare falsa o contraffatta o difforme da standard	SI	NO

	di affidabilità o comunque connotata da forti elementi di criticità o di dubbio	
E) Relazioni:	E.1 Contiguità con persone sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione patrimoniale o altri provvedimenti di sequestro E.3 Il soggetto è una impresa partecipata da soci o con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011 e s.m.i., la contiguità con persone sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione patrimoniale o altri provvedimenti di sequestro è oggetto di verifica da parte delle competenti Prefetture nei casi previsti dall'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. Tale dato risulta pertanto rilevabile soltanto nei casi in cui, ai sensi della vigente normativa, debbano essere richieste le informazioni antimafia.	SI NO SI NO
F) Assetto societario:	F.1 Struttura societaria opaca, catene partecipative complesse (es. <i>trust</i> , fiduciarie, fondazioni, <i>international business company</i>)	SI NO

2. ANOMALIE NELL'APPALTO:

Indicatore di anomalia		Dati rilevabili dall'istruttoria	
A) Offerta con ribasso elevato in gare al prezzo più basso con:	A.2 Appalto con caratteristiche di ripetitività (Verifica anomalia e congruità) Si vedano gli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	SI	NO
E) Ripetuti affidamenti allo stesso soggetto senza giustificazione:	E.1 Con nessuna necessità di garantire la continuità del servizio	SI	NO
	E.2 Con importo contrattuale elevato a fronte di affidamento diretto, procedura senza bando o revoca gara aperta Viene sempre rispettato il principio di rotazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	SI	NO
H) Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per:	H.1 Dimensione aziendale	SI	NO
	H.2 Località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto	SI	NO
	H.3 Assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	SI	NO
	H.4 Presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente	SI	NO
	H.5 Acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima	SI	NO

	H.6 Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su immobili o partecipazioni societarie H.7 Rete d'impresa il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici L'indicatore H può essere valutato nel caso di una valutazione negativa relativa all'anomalia, secondo i parametri di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	SI	NO
I) Assetti societari anomali:	I.1 Caratterizzati da presenza di <i>trust</i> , fiduciarie, fondazioni, <i>international business company</i>	SI	NO
O) Avvalimento plurimo o frazionato con:	O.1 Concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto O.2 Eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento	SI	NO
		SI	NO

* Paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione Europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva UE 2015/849.

CHECK-LIST PER L'INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.

PROCEDURA INTERNA DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DEL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2007 e s.m.i.

AREE DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON O SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

1. ANOMALIE RELATIVE AL SOGGETTO CUI E' RIFERITA L'OPERAZIONE

Indicatore di anomalia		Dati rilevabili dall'istruttoria	
A) Il soggetto ha residenza, cittadinanza, sede in:	A.1 Paesi terzi ad alto rischio*	SI	NO
B) Rapporti con controparti [es. professionisti, intermediari, società] situate in:	B.1 Paesi terzi ad alto rischio*	SI	NO
C) Documentazione presentata:	C.1 Attesta l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio*	SI	NO
	C.2 Garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio*	SI	NO
	C.3 La produzione documentale appare falsa o contraffatta o	SI	NO

	difforme da standard di affidabilità o comunque connotata da forti elementi di criticità o di dubbio C.4 Criticità a seguito delle verifiche relative alla dichiarazione di titolarità effettiva	SI	NO
D) Condotta:	D.1 Alla richiesta di fornire informazioni o documenti il soggetto ha posto in essere condotte di rinuncia, rifiuto o reticenza D.2 Scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione	SI SI	NO NO
E) Relazioni:	E.1 Contiguità con persone sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione patrimoniale o altri provvedimenti di sequestro E.2 Contiguità con persone che rivestono importanti cariche pubbliche E.3 Il soggetto è una impresa partecipata da soci o con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione E.4 Rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, organizzazioni non profit o SI	SI SI	NO NO NO

	organizzazioni non governative riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro o a persone che rivestono importanti cariche pubbliche E.5 Collegamenti con organizzazioni non profit o con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate [es. condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti, del personale, nominativi ricorrenti]	SI	NO
F) Assetto societario:	F.1 Struttura societaria opaca, catene partecipative complesse [es. trust, fiduciarie, fondazioni, international business company] F.2 Ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario F.3 Intensa operatività finanziaria a fronte di sistematiche perdite	SI SI SI	NO NO NO

2. ANOMALIE NELL'OPERAZIONE:

Indicatore di anomalia		Dati rilevabili dall'istruttoria
A) Operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico/patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione	A.1 Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico - patrimoniale del soggetto [es. operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari]	SI NO
	A.2 Richiesta di regolare i pagamenti con strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate	SI NO
	A.3 Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti	SI NO
	A.4 Utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione "di comodo"	SI NO
	A.5 Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a	SI NO

	particolari condizioni adeguatamente documentate		
	A.6 Rinuncia anticipata e inaspettata, totale o parziale, all'operazione da parte del soggetto cui la stessa è riferita	SI	NO
	A.7 Comunicazione di rinuncia all'operazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione	SI	NO
	A.8 Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione	SI	NO
	A.9 Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie	SI	NO
	A.10 Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tale modifica comporta ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione	SI	NO
	A.11 Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti	SI	NO
	A.12 Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari	SI	NO

	sempre diversi	
	A.13 Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione	SI NO
	A.14 Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie	SI NO

*** Paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione Europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva UE 2015/849.**